



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Sommario

TITOLO I	Norme generali.....	3
Art. 1	Basi legali	3
Art. 2	Oggetto.....	3
Art. 3	Scopo	3
Art. 4	Principi.....	4
TITOLO II	Impiego e informazione al pubblico	4
Art. 5	Impiego.....	4
Art. 6	Informazione al pubblico	4
TITOLO III	Conservazione e trasmissione a terzi.....	5
Art. 7	Conservazione.....	5
Art. 8	Trasmissione a terzi.....	5
TITOLO IV	Responsabilità e protezione dei dati personali.....	5
Art. 9	Responsabilità	5
Art. 10	Protezione dei dati personali.....	6
TITOLO V	Norme finali.....	6
Art. 11	Entrata in vigore.....	6



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

Il Consiglio Comunale di Torricella-Taverne, visti gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP),

risolve:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Art. 2

Oggetto

¹ Il presente Regolamento disciplina:

- a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi sul territorio di Torricella-Taverne (in seguito: videosorveglianza);
- b. l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali;
- c. la durata di conservazione dei dati personali;
- d. la responsabilità delle Divisioni autorizzate dal Municipio (in seguito: organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- e. la protezione dei dati personali;
- f. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Scopo

¹ La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.

² La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri, ecc. ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

³ La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici per l'amministrazione, scuole, case anziani) è disciplinata da Regolamenti specifici sulla videosorveglianza.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

Principi

Art. 4

¹ I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

² I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la base legale, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.

³ L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.

⁴ I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richiada.

⁵ Gli organi comunali competenti garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto d'accesso ai propri dati personali.

TITOLO II

Impiego e informazione al pubblico

Impiego

Art. 5

¹ Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.

L'impiego della videosorveglianza mobile, all'infuori del territorio comunale, necessita dell'autorizzazione della competente autorità Comunale o cantonale.

² L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

Informazione al pubblico

Art. 6

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

TITOLO III

Conservazione e trasmissione a terzi

Conservazione

Art. 7

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

² Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente entro 100 ore, mentre quelle della videosorveglianza mobile entro 10 giorni.

³ Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8.

Trasmissione a terzi

Art. 8

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

TITOLO IV

Responsabilità e protezione dei dati personali

Responsabilità

Art. 9

Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali sono responsabili della loro protezione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

Protezione dei dati personali

Art. 10

¹Il Municipio e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

TITOLO V

Norme finali

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° 3085/2018 del 16.07.2018

Approvato dal Consiglio comunale l'8 ottobre 2018

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 231-RE-14870